TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Rilevato che con sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica;

Vista la nota della presidente della I sezione civile, dott.ssa Vera Marletta, relativa alla trattazione dei procedimenti per TSO, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2 ottobre 2026 (prot. N. 3452/26I del 28.10.2026);

Ritenuto che appare necessario fornire indicazioni operative, idonee a garantire uniformità di trattazione e massimo rispetto delle garanzie costituzionali della persona sottoposta al TSO;

Dato atto delle precedenti interlocuzioni con i magistrati della prima sezione civile con funzione di giudice tutelare, con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (competente per i Comuni di Cesarò e San Teodoro), e preso contatto con i Sindaci dei vari Comuni del circondario;
in sostituzione delle precedenti Linee Guida del 2025:

DISPONE

LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

1) Il provvedimento con il quale il Sindaco dispone il T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'art. 34 co 4 della L. 833/1978, corredato dalla proposta medica motivata, di cui all'art. 33 terzo comma della medesima legge, e dalla suddetta convalida, deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e notificato, entro quarantotto ore dalla proposta medica motivata, tramite polizia locale, al Giudice tutelare di questo Tribunale, trattandosi di Comune che rientra nel relativo circondario (art. 35 co 1).
La proposta medica motivata deve specificamente indicare la data e l'orario di inizio del trattamento sanitario.
La proposta medica motivata deve essere convalidata da un medico specialista in psichiatria della unità sanitaria locale del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania o di Messina.
2) La richiesta al Giudice tutelare di convalida dell'ordinanza sindacale deve essere depositata presso la Cancelleria del Giudice Tutelare nei seguenti orari di apertura per la ricezione dei TSO:
- ore 8.30-12.30, dal lunedì al sabato;

- nell'ipotesi di doppia festività (due giorni consecutivi festivi, ad es. 25 e 26 dicembre) la Cancelleria provvede a comunicare agli Enti interessati, con dovuto anticipo e attraverso comunicazione mediante posta elettronica, la giornata e gli orari di ricezione degli atti.

Non sono consentiti depositi avvalendosi di posta elettronica ordinaria e/o posta elettronica certificata.

3) La richiesta deve riportare in maniera dettagliata:

a) diagnosi;

b) alterazioni psichiche che richiedono urgenti interventi sanitari;

c) l'attività compiuta per acquisire il consenso al trattamento;

d) le condotte configuranti il rifiuto alle cure,

e deve essere accompagnata:

a) dalla proposta medica motivata, di cui all'art. 33 terzo comma;

b) dalla convalida del medico specialista in psichiatria di cui all'art. 34 co 4;

c) dal verbale di comunicazione all'interessato attestante anche le modalità concrete con cui è avvenuta tale comunicazione, laddove il predetto non sia in grado di sottoscrivere il verbale, in ragione delle sue condizioni di salute, o si rifiuti di farlo.

4) Il Sindaco che dispone il TSO deve verificare l'esistenza del legale rappresentante del soggetto interessato al quale effettuare la comunicazione del suddetto provvedimento.

Il provvedimento che dispone il TSO deve essere motivato dettagliatamente in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 34, comma 4.

Il provvedimento che dispone il TSO deve contenere il seguente avviso: "la persona beneficiaria o il suo rappresentante – genitore, tutore, amministratore di sostegno se esistente – può nominare un difensore di fiducia; in mancanza, verrà nominato un difensore d'ufficio; la persona beneficiaria potrà essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ove ne ricorrano le condizioni".

Il modulo del provvedimento che dispone il TSO deve contenere anche uno spazio dedicato nel caso in cui la persona interessata provveda subito alla nomina di un difensore di fiducia, con la previsione di uno spazio ove apporre la sottoscrizione della persona.

5) Al momento della comunicazione del provvedimento che dispone il TSO, la polizia locale fa annotazione della relazione di comunicazione e della eventuale nomina di un difensore di fiducia da parte della persona interessata, oppure della mancata nomina.

La polizia locale deve fare specifica menzione del caso in cui la persona interessata non sia in grado di poter effettuare tale scelta per motivazioni di tipo clinico, sulla base di quanto rappresentato dal personale medico.

Nell'ipotesi di comunicazione a paziente straniero alloglotta che non conosca la lingua italiana, il verbale di comunicazione deve riportare le modalità di traduzione del provvedimento che dispone il TSO nella lingua conosciuta dal paziente.

6) L'audizione della persona interessata deve avvenire mediante collegamento audiovisivo da remoto con la struttura di ricovero su piattaforma «TEAMS» attualmente in uso presso questi Uffici ovvero, in presenza di eventuali problematiche tecniche, con altro applicativo che deve essere indicato dal Giudice tutelare.

Per consentire l'audizione secondo le predette modalità, la struttura di SPDC deve fornire specifica indicazione del referente della struttura, dei recapiti telefonici di pronta reperibilità e di un indirizzo di posta elettronica ove inviare il provvedimento del Giudice tutelare indicante il giorno, l'ora dell'audizione ed il link per il collegamento audiovisivo.

Ogni struttura di SPDC deve dotarsi di uno strumento informatico che consenta la ricezione degli atti della Cancelleria e che consenta, altresì, al Giudice Tutelare di procedere alla obbligatoria audizione del paziente.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina devono fornire un elenco delle strutture di SPDC alle loro dipendenze, con l'indicazione del referente della struttura, dei recapiti telefonici di pronta reperibilità e di un indirizzo di posta elettronica valido.
Vista la necessità di provvedere in tempi ristretti, la Cancelleria non effettua comunicazioni al protocollo generale degli Enti interessati.
7) In caso di ricovero della persona interessata presso una struttura di SPDC che non rientra nella competenza territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania o dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, il medico specialista in psichiatria della convalida della proposta medica motivata provvede immediatamente a fornire alla Cancelleria la specifica indicazione del referente della struttura così individuata, dei recapiti telefonici di pronta reperibilità e di un indirizzo di posta elettronica.
Esclusivamente nei casi di cui al presente Punto, la polizia locale del Comune il cui Sindaco ha disposto il T.S.O. può delegare per gli adempimenti di cui alle presenti Linee guida la polizia locale del Comune in cui si trova la struttura di SPDC.
8) In caso di mancata nomina del difensore di fiducia da parte della persona interessata, la Cancelleria provvede alla individuazione del difensore d'ufficio di turno mediante estrazione effettuata avvalendosi dell'applicativo che fornisce la lista dei difensori d'ufficio di turno *ex* art. 29 comma 4 lettera c) norme att. cod. proc. pen. del C.O.A. di Catania come da protocolli vigenti.
9) La Cancelleria provvede ad inviare attraverso posta elettronica ed eventualmente attraverso PEC alla struttura di SPDC e al difensore di fiducia, o in alternativa al difensore d'ufficio individuato ai sensi del Punto 7, l'ordinanza del Sindaco che dispone il T.S.O. e il decreto del Giudice tutelare contenente il link per il collegamento audiovisivo.
La struttura di SPDC e il difensore devono dare immediato riscontro alla comunicazione della Cancelleria e devono altresì comunicare immediatamente eventuali problematiche in ordine al collegamento stesso.
In caso di mancato riscontro da parte del difensore, si procede senza la sua partecipazione.
Il Giudice tutelare, in un eventuale successivo decreto di sollecito, fa menzione specifica delle difficoltà o della mancanza di comunicazione della Cancelleria con il difensore e con la struttura di SPDC.
10) All'audizione si procede previa identificazione del paziente da parte del personale medico della struttura e del difensore.
In caso di paziente straniero alloglotta che non conosce e non parla la lingua italiana, il Sindaco che ha disposto il TSO deve fornire l'assistenza al soggetto interessato di un mediatore culturale che svolga le funzioni di interprete all'interno della struttura in cui è ricoverato il paziente e presso la quale viene effettuato il collegamento audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione.
L'audizione deve avvenire con l'ausilio del personale sanitario della struttura di ricovero che deve garantire il collegamento telematico utilizzando il link fornito con le modalità di cui sopra.
Se durante l'audizione avanti al Giudice, nel caso in cui sia stato nominato un difensore d'ufficio, la persona interessata manifesti la volontà di nominare un difensore di fiducia, indicandone il nominativo, il Giudice tutelare deve differire *ad horas* l'audizione, compatibilmente con il termine di 48 ore per la convalida e con le esigenze dell'ufficio, per permettere al difensore di fiducia di partecipare alla stessa, previa comunicazione da parte della Cancelleria, e secondo quanto stabilito al Punto 8.

Il difensore, nel caso in cui ricorrano i relativi presupposti, può fare riserva di proporre istanza per l'amissione della persona interessata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il procedimento per ottenere l'ammissione in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato della persona interessata è quello ordinariamente previsto in sede civile, con gli ordinari adempimenti a carico del C.O.A.
11) Il Giudice tutelare provvede, entro le quarantotto ore dall'arrivo in Cancelleria della richiesta di convalida, ad emettere il provvedimento di convalida o di mancata convalida del T.S.O., dando adeguato conto dell'esito dell'udienza di audizione.
Il decreto va tempestivamente comunicato dalla Cancelleria al Sindaco, che provvede alla notifica all'interessato e al suo rappresentante (genitore, tutore, amministratore di sostegno), ove esistente, e al suo difensore, a cura della polizia locale, cui sarà inviato per i relativi incombenti.
Il Sindaco deve, altresì, trasmettere la prova dell'intervenuta notificazione alla Cancelleria, che provvede ad inserire nel fascicolo del procedimento.
Il Sindaco provvede alla comunicazione del provvedimento di convalida o di non convalida del T.S.O al Sindaco del Comune di residenza della persona interessata come per legge.
12) Nel caso in cui si ritenga opportuno richiedere una proroga del T.S.O. oltre il settimo giorno, termine decorrente dalla proposta di cui al Punto 1, il personale medico invia, con il dovuto anticipo e con la massima sollecitudine, la richiesta di proroga con le stesse forme di cui al Punto 3 al Sindaco che ha disposto il T.S.O., che pertanto dispone il provvedimento di proroga del T.S.O.
13) Apparendo necessario provvedere secondo le stesse forme previste per l'audizione della persona interessata, per tutti gli adempimenti si può fare riferimento a quanto previsto ai Punti 4, 5, 6, 8, 9 e 10.
Resta valida la nomina del difensore di fiducia in precedenza nominato, così come eventualmente quella del difensore d'ufficio in precedenza individuato: al difensore vanno effettuate nuovamente le comunicazioni secondo quanto previsto al Punto 8.
Se durante l'audizione avanti al Giudice, nel caso in cui sia stato nominato un difensore d'ufficio, la persona interessata manifesti la volontà di nominare un difensore di fiducia, indicandone il nominativo, il Giudice tutelare deve differire *ad horas* l'audizione, compatibilmente con il termine di 48 ore per la convalida e con le esigenze dell'ufficio, per permettere al difensore di fiducia di partecipare alla stessa, previa comunicazione da parte della Cancelleria, e secondo quanto stabilito al Punto 8.
Trattandosi dello stesso procedimento, il difensore non deve fare riserva di proporre istanza per l'amissione della persona interessata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui abbia già proceduto durante la prima audizione.

Catania, 03 NOV. 2026

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Mariano Sciacca